

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 608

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUCCI, SACCONI, SEPIA

Presentata il 26 settembre 1979

Passaggio del personale del Ministero delle finanze incaricato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nelle categorie del personale non di ruolo dello stesso Ministero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il personale che con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, venne assunto con contratto a termine presso l'Amministrazione finanziaria dello Stato, ha acquistato in questo periodo di lavoro una esperienza amministrativa che ha permesso ai vari settori della pubblica amministrazione di sviluppare un notevole programma di lavoro (compreso quello relativo ai tributi ante riforma tributaria).

I benefici in senso operativo sono stati particolarmente proficui in quest'ultimo periodo di lavoro. Infatti, nella prima fase di lavoro il personale è stato impegnato soprattutto all'apprendimento delle procedure tecniche amministrative relative al settore nel quale è stato inserito.

La constatazione di cui sopra ci pone di fronte al seguente problema: lo Stato per dare al personale, assunto con contratto a termine, una professionalità tecnica-amministrativa, ha sostenuto un costo non indifferente. È evidente che tale costo grava su tutta la collettività.

Se poi il personale, già in parte istruito, viene licenziato per essere sostituito da altro personale (da istruire e quindi da licenziare subito dopo) le conseguenze che ne derivano non possono non essere, come di fatto lo sono, estremamente disastrose per l'Amministrazione.

Ai fini della « destinazione d'uso » delle risorse finanziarie dello Stato sarebbe auspicabile che coloro i quali sostengono siffatta politica di sperpero venissero ad-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ditati all'opinione pubblica come i veri responsabili di una politica finanziaria sbagliata senza tuttavia tralasciare gli effetti economici e sociali che per riflesso anch'essi vengono disattesi.

Negli ultimi tempi la utilizzazione del personale assunto temporaneamente col richiamato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, alle apparecchiature periferiche del sistema informativo ha contribuito a migliorare notevolmente i rapporti di trasmissione dei dati degli uffici finanziari (periferici e centrali) all'Anagrafe tributaria, avvicinando sempre più l'obiettivo che il legislatore

della riforma tributaria si è prefissato: ridurre l'evasione fiscale anche e soprattutto attraverso la possibilità di effettuare i così detti « controlli incrociati ».

Altro punto degno di particolare nota ci sembra essere:

l'occupazione giovanile di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 non sembra essere perseguita con provvedimenti che occupando temporaneamente personale presso l'amministrazione dello Stato la fattispecie in esame non si realizza in quanto la carenza del personale non è un fatto eccezionale ma ordinario.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il personale civile assunto dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è collocato, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni a seconda delle mansioni per le quali è avvenuta l'assunzione o la conferma in servizio e con l'attribuzione, dalla data di assunzione del trattamento economico previsto per le corrispondenti categorie del personale non di ruolo.